

**SPETT.LE**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,**  
**IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.**  
richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

Roma, 20 dicembre 2019

**OGGETTO:** DOTT.RI DARIO MONTALTO / MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA + ALTRI (TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III *BIS*) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – ORDINANZA TAR LAZIO, ROMA N. 14357 DEL 13 DICEMBRE 2019

I sottoscritti Avv.ti Prof. Giuseppe Piperata, Prof. Aldo Sandulli e Benedetto Cimino in qualità di difensori dei dott.ri Montalto Dario, Immacolata Sdino, Francesco Maria Cinque, Silvia Pollini, Rossella Ferrigno, Fabio Lisma, Roberto Mastropasqua, Giovanna Chimenti e Rosa Elena Piperata nel giudizio promosso innanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. III *bis*, R.G. n. 13498/2019

**PREMESSO CHE**

1. gli anzidetti ricorrenti, con ricorso depositato il 7.11.2019 (**ricorso principale**), hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Direttoriale n. 1386 del 8 agosto 2019 con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale relativa al concorso pubblico per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile del ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti, ancorché non cognitivi e in particolare: del Decreto Direttoriale n. 605 del 24 aprile 2018, del Decreto Direttoriale n. 1381 dell'8 agosto 2019, del Decreto Direttoriale n. 1249 del 28 agosto 2019, del Decreto Direttoriale n. 1450 dell'11 settembre 2019, del Decreto Direttoriale n. 1589 del 3 ottobre 2019;

2. Il ricorso è stato affidato a tre censure:

**I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994, DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. ALTERAZIONE DELLA PROVA SCRITTA, ERRONEITÀ DEI PUNTEGGI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE, SUPERFICIALITÀ DEL GIUDIZIO. ILLOGICITÀ DELLA SCELTA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CONCORRENTI.**

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno contestato la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove dei candidati; la Commissione, infatti, per la valutazione della prima prova, ha ritenuto di dover considerare, tra gli altri criteri, il numero di risposte esatte

fornite da ciascun candidato assegnando fino ad un massimo di dieci punti per ciascuno dei criteri di valutazione. A ben vedere, però, **ai candidati sono stati sottoposti sette quesiti a risposta aperta, motivo per cui il numero di risposte esatte non può che essere massimo sette**. Prevedere come punteggio massimo dieci, porta a dedurre che la Commissione si sia attribuita una discrezionalità non predeterminata in sede di attribuzione del peso ponderale del punteggio relativo a ciascuna domanda, né in alcun modo determinabile in quanto non è stata assolutamente motivata in sede di correzione. Con lo stesso motivo di ricorso, poi, i ricorrenti hanno mosso rilievi anche ai criteri relativi alla seconda prova, in quanto sono stati adottati successivamente all'espletamento degli scritti e, per di più, risultano costituiti anche da parametri che si basano non tanto su di una valutazione discrezionale della prova, ma sull'accertamento della presenza negli elaborati di dati normativi, dottrinali o giurisprudenziali, il che determina un evidente effetto discriminatorio tra i concorrenti, in quanto coloro che per puro caso hanno inserito tali dati nel proprio elaborato, vedranno premiata la prova svolta con un punteggio aggiuntivo fino a 4 punti, mentre coloro che, inconsapevoli dell'importanza che era stata data anche a questi elementi dalla Commissione, li hanno omessi, vedranno la loro prova non valutabile sotto il profilo del quarto criterio di valutazione fissato dalla Commissione stessa.

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 487 DEL 1994, DELLA DIRETTIVA N. 3 DEL 24 APRILE 2018 E DELLA CIRCOLARE 12/2010 DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I ricorrenti hanno puntualmente evidenziato che, nella procedura di cui si discute, l'Amministrazione ha ampiamente e ingiustificatamente superato i termini per la conclusione delle procedure concorsuali previsti dalla legge, ovvero sei mesi dall'espletamento delle prove scritte; come risulta dagli atti, infatti, la Commissione ha impiegato otto mesi solo per correggere le prove scritte, mentre le prove orali dovrebbero concludersi il giorno 11 novembre 2019.

## **III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994, ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata l'illegittima composizione della Commissione in quanto uno dei tre membri, per altro la Presidente, non è esperta in discipline legate alle tematiche oggetto delle prove concorsuali, essendo invece laureata in Scienze Statistiche e da sempre operativa in quel settore. In aggiunta, i ricorrenti hanno evidenziato che non è stato nominato nessun nuovo membro in sostituzione di uno dei componenti dell'originaria Commissione che nell'agosto del 2019 ha rassegnato le dimissioni; anzi, in data 3 ottobre 2019, ossia in corso di svolgimento delle prove orali, la Commissione è stata integrata con tre membri supplenti, con la paradossale conseguenza che si ha un membro che supplisce un membro che non c'è più.

## CONSIDERATO CHE

- con l'ordinanza n. 14357 del 13 dicembre 2019, il TAR Lazio – Roma ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria impugnata;
- sempre con l'ordinanza n. 14357 del 13 dicembre 2019, il TAR Lazio – Roma, ricorrendone i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, ha autorizzato la notificazione del ricorso principale “per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019”.

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti Avv.ti Prof. Giuseppe Piperata, Prof. Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, nell'anzidetta qualità di difensori dei dott.ri Montalto + altri, nel giudizio R.G. n. 13498/2019, pendente dinanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. III *bis*,

## CHIEDONO

la pubblicazione nella sezione denominata “*Atti di notifica*” del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei seguenti atti e documenti che si inviano in allegato alla presente istanza:

- ricorso principale depositato in data 07.11.2019;
- ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III *bis*, 13 dicembre 2019 n. 14357;
- elenco nominativo dei controinteressati.

In conformità a quanto stabilito dal TAR Lazio – Roma con l'ordinanza n. 14357/2019, si chiede che:

- in sede di pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR venga precisato che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza 14357/2019;
- lo svolgimento del giudizio R.G. n. 13498/2019 potrà essere seguito sul sito web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- il MIUR, successivamente alla pubblicazione sul proprio istituzionale, rilasci ai ricorrenti un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione degli atti e dei documenti che si trasmettono in allegato alla presente, da cui risulti l'esatta data di pubblicazione;
- il MIUR curi che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza stessa.

Si trasmette, in allegato alla presente, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate dal MIUR, della somma pari ad € 100,00 per l'attività di pubblicazione.

Ogni comunicazione relativa alla presente istanza dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi p.e.c.:  
[studiopiperata@ordineavvocatiibopec.it](mailto:studiopiperata@ordineavvocatiibopec.it); [aldosandulli@ordineavvocatiroma.org](mailto:aldosandulli@ordineavvocatiroma.org).

Distinti saluti,

Avv. Prof. Giuseppe Piperata

Avv. Prof. Aldo Sandulli

Avv. Benedetto Cimino

**Allegati:**

- ricorso principale;
- ordinanza del TAR Lazio – Roma, 13 dicembre 2019, n. 14357;
- elenco nominativo dei controinteressati;
- quietanza attestante l'avvenuto pagamento della somma fissata per l'attività di pubblicazione.